

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 7.275 RACCOLTA N. 4.679	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi dell’art. 10 Legge 12 Novembre 2011,	
	n. 182, una società tra professionisti nella forma di società	
	cooperativa con la denominazione di "Agroindustrial Profes-	
	sional Partners - Consulting & Services Soc. Coop. tra Pro-	
	fessionisti", in forma abbreviata "APP Soc. Coop. tra Profes-	
	sionisti".	
	La società ha sede nel Comune di Torino (TO) all'indirizzo	
	risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-	
	tuazione del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-	
	za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
	mune; spetta invece all’assemblea dei soci deliberare il tra-	
	sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
	cato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	

	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione ed ha per scopo di	
	offrire ai soci occasioni di lavoro giustamente remunerato in	
	relazione alle conoscenze e competenze professionali degli	
	stessi.	
	Ai soci viene perciò richiesto (art. 5) il possesso dei re-	
	quisiti idonei a garantire la loro partecipazione attiva e	
	interessata all'esercizio dell'attività sociale di cui al-	
	l'art. 4 al fine di trarre da essa i vantaggi di cui al comma	
	precedente.	
	L'interesse di essi alla partecipazione alle attività sociali	
	si concretizza effettuando i conferimenti di prestazioni a-	
	venti carattere professionale loro richiesti in relazione al-	
	le specifiche competenze professionali nelle rispettive mate-	
	rie.	
	Le modalità di instaurazione, svolgimento e cessazione del-	
	l'attività mutualistica saranno oggetto di appositi regola-	
	menti da approvarsi dall'assemblea dei soci i quali, per cia-	
	scuna prestazione da conferirsi dai soci sulla base delle op-	
	portunità di lavoro offerte dalla cooperativa, dovranno sta-	
	bilire termini, modalità e condizioni di effettuazione e va-	

	lutazione dei conferimenti e dei ristorni (art. 18).	
	La Cooperativa, per lo svolgimento della propria attività	
	dovrà avvalersi dell'opera e degli apporti di servizi da par-	
	te dei soci in misura sempre prevalente classificandosi per-	
	ciò quale cooperativa a mutualità prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti cod. civ..	
	La Cooperativa può tuttavia operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività	
	professionale da parte dei soci professionisti iscritti agli	
	ordini, albi o collegi professionali ovvero non professioni-	
	sti limitatamente alle prestazioni tecniche nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 10 Legge 183/2011.	
	Tutte le prestazioni dovranno essere prevalentemente riferite	
	(e nell'interesse del) settore agricolo e agroindustriale e	
	della sostenibilità mediante:	
	a) attività di consulenza contabile, amministrativa, giuridi-	
	ca, legale e fiscale; nonché di consulenza tecnica nelle pra-	
	tiche ambientali, agronomiche, di progettazioni edilizie, im-	
	piantistiche, meccaniche, informatiche; ogni altra specializ-	
	zazione professionale e tecnica necessaria nella gestione	
	delle imprese del settore agricolo ed agroindustriale, ivi	

	compresa la gestione dei contenziosi legali, amministrativi e	
	fiscali avanti ad ogni grado di giurisdizione;	
	b) realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto le me-	
	desime materie, specializzazioni e tecniche;	
	c) realizzazione di opere editoriali, prodotti informatici,	
	biblioteche informatiche e telematiche e la loro diffusione;	
	d) divulgazione, in ogni forma possibile (editoriale, conve-	
	gni, seminari, ecc.) dei risultati, opere e iniziative di cui	
	alle precedenti lett. b) e c);	
	e) ogni altra attività di supporto o strumentale al persegui-	
	mento delle finalità della Cooperativa e dell'oggetto sociale.	
	Ai soli fini della iscrizione della Società negli elenchi	
	dell'ordine professionale di competenza, l'attività prevalen-	
	te è individuata in quella amministrativo-contabile e fisca-	
	le. In caso di mutamento della prevalenza delle professioni	
	esercitate, l'Organo amministrativo provvederà alla contempo-	
	ranea iscrizione anche nell'Ordine, Albo o Collegio competen-	
	te in relazione alla nuova professione prevalente.	
	Nell'esecuzione dell'attività della Società, tutte le presta-	
	zioni sono eseguite da soci in possesso, per ciascuna di es-	
	se, dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione	
	e delle attività tecniche strumentali, anche qualora si trat-	
	ti di tecnici non iscritti in un ordine professionale, nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, Legge	
	183/2011 e dal D.M. 34/2014.	

	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società	
	ed enti che non siano società tra professionisti o associa-	
	zioni professionali, purché ciò non determini fattispecie di	
	incompatibilità con l'esercizio delle attività professionali	
	da esse svolte, e comunque non conformi alla Legge 183/2011 e	
	al D.M. 34/2014, nonché compiere tutte le operazioni finan-	
	ziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal-	
	l'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse,	
	necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale se	
	con esso compatibili.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata	
	dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in partico-	
	lare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 D.L. 1°	
	Settembre 1993 n.385.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico e le attività previste dal D.L. 415/96.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente	
	ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate da	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche che siano sog-	
	getti professionisti iscritti agli ordini professionali, albi	
	e collegi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non e-	
	saustivo, quelli: dei dottori commercialisti ed esperti con-	
	tabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei revi-	
	sori legali, degli agronomi e forestali, degli ingegneri, de-	
	gli architetti e dei geometri, ovvero persone fisiche e/o	
	giuridiche e/o soggetti non professionisti, limitatamente al-	
	le prestazioni tecniche, nei limiti di quanto previsto	
	dall'art. 10 L. 183/2011.	
	Non possono essere soci le società tra professionisti o asso-	
	ciazioni professionali.	
	Ciascun socio non può essere socio di altre società tra pro-	
	fessionisti. Il socio professionista, con il preventivo con-	
	senso di tutti gli altri soci espresso anche singolarmente	
	per iscritto al di fuori dell'assemblea e vincolante anche	
	per i soci futuri, ha facoltà di esercitare la propria atti-	
	vità professionale in modo autonomo e distinto dalla Società,	
	anche attraverso la partecipazione ad associazioni professio-	
	nali. Sono da considerarsi autorizzate le attività stabilimen-	
	te esercitate dai soci precedentemente alla costituzione del-	
	la Società.	
	Le medesime regole valgono per i soci non professionisti con	

	riferimento alle attività da essi svolte.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la Società un rapporto di lavoro auto-	
	nomo (di prestazione d'opera professionale per i professioni-	
	sti cd. ordinistici, e di prestazione d'opera per le attività	
	tecniche), nelle diverse forme previste dalla legge; in esso	
	è stabilito il compenso per l'attività svolta, che dovrà co-	
	munque risultare equo per il socio, per la Società e per il	
	cliente di quest'ultima, in considerazione della quantità e	
	qualità del lavoro svolto, della sua complessità e della sua	
	rilevanza, non solo economica. La società assegnerà fra i so-	
	ci i mandati acquisiti dalla clientela e impiegherà preferi-	
	bilmente e prevalentemente l'opera degli stessi.	
	La Società adotterà apposito Regolamento interno, allo scopo	
	di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento del rap-	
	porto, ai fini dello scambio mutualistico.	
	Qualora il socio non professionista sia una persona giuridica	
	o comunque un soggetto diverso da una persona fisica, dovrà	
	possedere le seguenti caratteristiche in capo al proprio (od	
	ai propri) legali rappresentanti:	
	a) possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'i-	
	scrizione all'albo professionale cui la Società è iscritta,	
	compresa la mancata applicazione, anche in primo grado, di	
	misure di prevenzione personali o reali;	
	b) non aver riportato condanne definitive per una pena pari o	

	superiore a due anni di reclusione per la commissione di un	
	reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilita-	
	zione;	
	c) non essere stato cancellato da un albo professionale per	
	motivi disciplinari;	
	d) la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure	
	di prevenzione personali o reali.	
	Art. 6 (Ammissione del socio)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo	
	di nascita e codice fiscale;	
	b) se socio professionista: la dichiarazione attestante il	
	titolo di abilitazione e l'iscrizione all'Ordine all'Albo	
	professionale o al Registro o Collegio, l'effettiva attività	
	svolta individualmente e delle specifiche competenze in pos-	
	sesso e, se cittadino di uno Stato membro dell'Unione Euro-	
	pea, il titolo di studio abilitante, per l'esercizio delle	
	attività professionali di cui all'art. 4, nonché il proprio	
	curriculum professionale;	
	- se socio non-professionista: oltre al curriculum, la de-	
	scrizione dell'attività tecnica che può prestare e le relati-	
	ve eventuali abilitazioni e titoli richiesti per svolgerla;	
	- se società o ditta individuale: la visura storica tratta	
	dal Registro delle Imprese, specificando nella domanda l'in-	

	dividuaione del/i legale rappresentante/i, i loro riferimen-	
	ti come sub (a) e la dichiarazione di cui all'art. 5, sub	
	(a), (b) e (c) e (d); la sede e la partita IVA, e gli ultimi	
	tre bilanci disponibili;	
	c) la dichiarazione di non partecipare ad altre società tra	
	professionisti e la dichiarazione circa l'appartenenza o meno	
	ad associazioni professionali o di collaborazione of counsel	
	con una o più di esse, ovvero con altri studi;	
	e) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	lo statuto della Società, di attenersi ai suoi regolamenti e	
	l'impegno ad osservarne le previsioni unitamente alle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'art. 34 dello statuto.	
	L'organo amministrativo, valutata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza di	
	cause di incompatibilità in capo a chi domanda di divenirne	
	socio, delibera sulla richiesta secondo criteri non discrimi-	
	natori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta entro sessanta giorni dalla sua ricezione e sta-	
	bilisce la misura, anche diversa da quella proposta, le moda-	
	lità, i termini per il versamento del capitale oggetto di	
	conferimento, e le relative quote, da assegnare al nuovo so-	

	cio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del	
	capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla de-	
	libera di ammissione.	
	L'ammissione del socio viene effettuata previo versamento del	
	relativo sovrapprezzo, se questo viene stabilito dall'assem-	
	blea dei soci ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., che terrà	
	essenzialmente conto del valore delle riserve distribuibili.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte durante l'esercizio con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	

	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine,	
	Albo o Collegio, ai sensi della vigente normativa.	
	I soci sono obbligati altresì a mettere a disposizione le lo-	
	ro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al	
	tipo dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la Società come	
	previsto nell'ulteriore e separato rapporto professionale o	
	d'opera instaurato.	
	Il socio professionista può opporre agli altri soci ed alla	
	Società il segreto concernente le attività professionali a	
	lui affidate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	

	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per:	
	- recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica;	
	- recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione e falli-	
	mento, se soggetto diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata mediante lettera	
	raccomandata o PEC alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione avanti il Tribunale nella cui circoscrizio-	
	ne ha sede la società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	

	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Nel caso in cui al socio che ha comunicato la volontà di re-	
	cedere - anche qualora ciò dipenda dal raggiungimento dei re-	
	quisiti per il trattamento pensionistico secondo il regime	
	previdenziale ad esso riferibile - sia stato conferito un in-	
	carico professionale ancora in corso di svolgimento, il re-	
	cesso dalla Società non avrà effetto fino a quando il socio	
	non lo abbia portato integralmente a compimento, ovvero il	
	cliente non accetti di trasferire il medesimo incarico ad al-	
	tro socio.	
	La quota, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto	
	dall'art. 2530 cod. civ., non è trasferibile e, pertanto,	
	spetta al socio il diritto di recesso ivi previsto	
	Art. 10 (Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa	
	con particolare riferimento alla cancellazione dal proprio	
	Ordine, Albo o Collegio con provvedimento definitivo; in tale	
	caso, il provvedimento di esclusione dovrà essere adottato	

	entro tre mesi dalla data in cui il provvedimento di cancel-	
	lazione sia divenuto definitivo;	
	b) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali per la perdita delle condizioni ne-	
	cessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono al	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione del rapporto;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dov-	
	ute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti inter-	
	ni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	f) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	con la Società, o comunque svolga o tenti di svolgere atti-	
	ività in concorrenza con essa al di fuori di quanto consentito	
	dal presente statuto;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi	

	sociali;	
	h) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni materiali alla	
	Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale, o svolga attività tali da danneggiare l'imma-	
	gine della Cooperativa;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici nonché per reati che, per le modalità di ese-	
	cuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rap-	
	porto sociale;	
	j) nei confronti del quale sia verificata la risoluzione del	
	rapporto di lavoro autonomo, professionale o tecnico, con la	
	Società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può, entro	
	sessanta giorni, dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'art. 34.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	L'esclusione sarà comunicata al cliente della Società, che	
	proporrà a questi un nuovo professionista al quale affidare	
	la prosecuzione della prestazione, fermo il diritto del	

	cliente ad esprimere il proprio dissenso per l'indicazione	
	effettuata ovvero recedere dal mandato.	
	Art. 11 (Recesso ed esclusione del socio)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera racco-	
	mandata A.R. o PEC.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie (con esclusione della legittimità) sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dall'art. 34 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione del socio)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota di capitale sociale versata ed eventual-	
	mente rivalutata a norma del successivo art. 17, co. 4, lett.	
	c), n. 2).	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è	
	sciolto.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3, cod. civ..	
	Gli eredi, ancorché provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società, non possono subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	

	Il rimborso delle quote di capitale in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, in assenza	
	di specifica richiesta, si prescrive con il decorso di 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell'art. 10,	
	lett. c), d), e), f), g) e h), la società può compensare con	
	il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprez-	
	zo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rim-	
	borso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-	
	viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 cod. civ..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi del patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore di euro 1.000,00 (mille	
	virgola zerozero). Nessun socio può avere una quota supe-	
	riore a quella stabilita dalla legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7, co. 1,	
	lett. a);	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote sociali e loro alienazione)	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la So-	

	cietà se non nei confronti di altro socio.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata o PEC, fornendo, con indicazione del socio	
	acquirente.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilar-	
	si in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'art. 2364 cod. civ. certifi-	
	cate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestio-	
	ne o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% a riserva legale indivisibile;	
	b) il 3 % ai Fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 Legge 31 Gen-	
	naio 1992, n. 59;	
	c) la parte rimanente sarà destinata:	

	1) ad un dividendo ai soci cooperatori rapportato al capitale	
	sociale effettivamente versato in misura mai superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	2) ad aumento gratuito del capitale sociale con le modalità	
	ed i limiti di cui all' art. 7 della Legge 31 Gennaio 1992,	
	n. 59;	
	3) alla costituzione di fondi destinati alla promozione e in-	
	centivazione di studi, ricerche e iniziative in genere su ma-	
	terie e problematiche giuridiche e fiscali in agricoltura an-	
	che attraverso enti e Fondazioni aventi oggetto e finalità a-	
	naloghe della Cooperativa, con particolare riferimento alle	
	Fondazioni: Croce di Torino e G.P. Tosoni;	
	4) l'eventuale rimanenza ad altra riserva di cui al preceden-	
	te art. 15.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	Il vantaggio mutualistico atteso dai soci è rappresentato	
	dalla remunerazione massima delle prestazioni e dei servizi	
	dagli stessi conferiti in esecuzione del rapporto di scambio	
	mutualistico con la Cooperativa.	
	Al termine dell'esercizio, ove le risultanze dell'attività	
	mutualistica lo consentano e, comunque, nei limiti dell'avan-	
	zo economico della stessa, l'Organo amministrativo che redige	
	il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno da corrispondere ai soci	

	cooperatori.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata in correlazione alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso e comunque mai in misura superiore ai limiti previsti	
	per le cooperative a mutualità prevalente e/o ai fini fiscali.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, se nomi-	
	nato.	
	Art. 20 (Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mez-	
	zo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	

	fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elet-	
	tronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito	
	al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o	
	allo specifico recapito che siano stati espressamente comuni-	
	cati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).	
	L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare an-	
	che il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia),	
	la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di	
	controllo, se nominato; tuttavia, ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione e l'espressione di voto in via elettronica,	
	ai sensi dell'art. 2519 e 2370, comma 4, cod. civ..	
	Art. 21 (Compiti dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	

	2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale ovvero del sindaco unico;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva le modifiche all'atto costitutivo e statuto;	
	6) approva i regolamenti interni e le relative modificazioni;	
	7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	Sindaci;	
	8) nomina l'Organo di liquidazione e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 17.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	

	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposti.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ. fatta eccezione per l'adeguamento dello statuto a dispo-	
	sizioni normative.	
	Art. 22 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda con-	
	vocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convo-	
	cazione delibera con una maggioranza dei due terzi dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In ogni caso, sia in caso di assemblea ordinaria che di as-	
	semblea straordinaria, gli astenuti non sono computati ai fi-	
	ni del quorum deliberativo.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-	

	blea. Sono escluse le votazioni per scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Diritto di voto e rappresentanza)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Alle persone giuridiche socie, in relazione all'ammontare	
	della quota, possono essere attribuiti più voti sino al mas-	
	simo individuale di cinque voti ai sensi dell'art. 2538, com-	
	ma 3, cod. civ. e complessivo del 30% dei voti totali spet-	
	tanti ai soci con voto plurimo, in modo da rispettare il li-	
	mite previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n.	
	183/2011.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 26 (Consiglio di amministrazione)	

	La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione	
	composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi	
	dell'art. 2542 comma 3 ultima parte cod. civ..	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti.	
	Art. 27 (Poteri degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, fatti salvi quelli che la	
	legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.	
	Allo stesso è attribuita la competenza per l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi dell'art. 2365,	
	comma 2, cod. civ..	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ.	
	(poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato	

	esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	L'Organo amministrativo decide all'unanimità:	
	- sulla ammissione di nuovi soci;	
	- sulle operazioni straordinarie di sviluppo dell'attività	
	professionale della Società, quali l'assunzione di partecipa-	
	zioni, l'apertura di sedi, filiali e unità locali, l'avvio di	
	nuove tipologie di attività professionali, salva la competen-	
	za dell'Assemblea quando ciò determini modifiche allo Statuto;	
	- sul contenuto, sulla stipulazione e sulla risoluzione del	
	contratto di prestazione professionale o tecnica;	
	- sull'esclusione dei soci.	
	Art. 28 (Convocazione e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli	
	amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	

	Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.	
	Anche in assenza di formale convocazione, le adunanze e le	
	deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consi-	
	glieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.	
	Le riunioni si potranno svolgere anche per video o teleconfe-	
	renza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado	
	di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visio-	
	nare documenti. In tale caso, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente.	
	Art. 29 (Sostituzione degli amministratori)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori	
	per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 cod. civ..	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	

	amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari mansioni e al comita-	
	to esecutivo, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti.	
	Art. 31 (Rappresentanza della società)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Allo stesso compete anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la So-	
	cietà davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministra-	
	tiva, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	

	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in ma-	
	teria.	
	Art. 32 (Collegio sindacale o sindaco unico)	
	Se obbligatorio per legge ovvero per deliberazione dell'As-	
	semblea l'organo di controllo può essere costituito:	
	- da un Sindaco Unico, ove ne ricorrano i presupposti;	
	- dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due membri supplenti;	
	in ogni caso eletti dall'Assemblea la quale, in caso di orga-	
	no collegiale, provvede anche alla nomina del Presidente del	
	Collegio.	
	I Sindaci o il Sindaco Unico restano in carica per tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica. Essi sono sempre rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci o del Sindaco Unico è de-	
	terminata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio o il Sindaco Unico vigilano sull'osservanza della	
	legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e gestio-	
	nale adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	I Sindaci o il Sindaco Unico devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effe-	

	<p>tuate con l'osservanza delle norme legislative;</p>	
	<p>b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;</p>	
	<p>c) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio</p>	
	<p>di Amministrazione;</p>	
	<p>d) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Ammini-</p>	
	<p>stratori;</p>	
	<p>e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge.</p>	
	<p>Il Collegio sindacale o il Sindaco Unico possono esercitare</p>	
	<p>anche il controllo legale se integralmente formati da persone</p>	
	<p>iscritte nel Registro istituito presso il Ministero dell'Eco-</p>	
	<p>nomia e delle Finanze.</p>	
	<p>Art. 33 Controllo legale dei conti</p>	
	<p>Nei casi in cui, ai sensi del D.lgs. 39/2010, è obbligatorio,</p>	
	<p>ovvero quando lo deliberi l'assemblea dei soci, la società i-</p>	
	<p>stituisce il controllo legale dei conti.</p>	
	<p>Il mandato per il controllo legale dei conti è attribuito</p>	
	<p>dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione</p>	
	<p>ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche al Collegio</p>	
	<p>Sindacale o al Sindaco Unico, se nominati.</p>	
	<p>L'incaricato del controllo legale esercita le funzioni ad es-</p>	
	<p>so demandate dalla legge nel rispetto delle norme di compor-</p>	
	<p>tamento emanate dagli ordini professionali.</p>	
	<p>L'assemblea all'atto della nomina dell'incaricato del con-</p>	
	<p>trollo legale deve determinare il corrispettivo per tutta la</p>	
	<p>durata dell'incarico triennale.</p>	

	Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del	
	bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed è	
	rieleggibile.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Tutte le controversie dovranno essere oggetto di tentativo	
	preliminare di conciliazione, al quale tutte le parti si im-	
	pegnano, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti	
	dagli artt. 38 ss. D.lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà risolta da un arbitro unico de-	
	signato dal Presidente del Tribunale di Torino mediante arbi-	
	trato rituale secondo diritto.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclosure, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e Liquidazione	

	Art. 37 (Scioglimento e nomina dell'Organo di liquidazione)	
	Lo scioglimento anticipato della Società si verifica nei casi	
	previsti espressamente dalla legge, ovvero, quando ne ricor-	
	rano i presupposti; è deliberato dall'assemblea con le mag-	
	gioranze previste per le modificazioni dello statuto. Con le	
	stesse maggioranze l'assemblea decide:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di loro pluralità;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa in	
	funzione del migliore realizzo.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	17, co. 4, lett. c), n. 2);	

	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti interni)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie.	
	Il regolamento per la disciplina degli scambi mutualistici	
	prevederà le tipologie dei rapporti instaurabili, le modalità	
	di assegnazione e di svolgimento degli incarichi, gli obbli-	
	ghi e le responsabilità dei soci, le modalità di determina-	
	zione delle remunerazioni spettanti, ivi compresi gli even-	
	tuali ristorni, modalità e termini per le interruzioni e le	
	risoluzioni degli incarichi e ogni altra clausola o condizio-	
	ne ritenuta necessaria od opportuna per la corretta e puntua-	
	le disciplina del rapporto.	
	Art. 40 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione	
	delle riserve)	
	Le clausole in materia di remunerazione del capitale, della	
	indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio	

	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osser-	
	vate.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Nell'ipotesi in cui, ai sensi e per gli effetti del medesimo	
	art. 2519, comma 2, cod. civ., non vengano rispettati i limi-	
	ti indicati nella medesima norma, si applicano, in quanto	
	compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.	
	FIRMATO:	
	ALLEGRETTI GIANNI	
	MAURIZIO LEO	
	ALBERTO TEALDI	
	NICOLA MENARDO	
	DAVID COLOMBINI	
	SARAH ARAGNO	
	NICOLETTA PARACCHINI	
	PASQUALE FORMICA	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.